



NONAGINTA Srl
Società Unipersonale
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) Tel 059 896623
C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA
ALL'ALTERNANZA LAVORO CON IL LICEO SCIENTIFICO STATALE "WILIGELMO" DI
MODENA
-DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO-**

Premesso che:

- Con Deliberazione n.15 del 31.1.2017 del Consiglio Comunale veniva adeguato lo Statuto di Nonaginta srl alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, in particolare veniva modificato l'art.3, relativo all'oggetto sociale, nella parte in cui *"..la Società ha per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Nonantola, unico socio. In particolare, la società ha per oggetto l'attività di: A) Produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Nonantola e di produzione di servizi di interesse generale..."*
- Con delibera n. 64 del 31.08.2006 il Comune di Nonantola affidava in concessione a Nonaginta srl, la gestione delle attività connesse al progetto di educazione musicale *Officine Musicali*;
- Con apposito contratto di servizio del 18.04.2011 rep.n.1676, il Comune affidava a Nonaginta srl la gestione di Officine Musicali con scadenza 31.12.2030;
- Con delibera n.12 del 31.5.2011, il Consiglio dell'Unione Comuni del Sorbara approvava il trasferimento all'Unione medesima del progetto di educazione musicale *Officine Musicali*, con il contestuale subentro dell'Unione al Comune di Nonantola nel contratto di servizio per la gestione della scuola di musica Officine Musicali con Nonaginta srl;

Richiamati:

- L'art. 1 del D.Lgs. 77/2015, secondo cui l'alternanza scuola-lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- La Legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, secondo cui i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

Dato atto che:

- L'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e smi;
- Con la stipula della convenzione, Nonaginta srl si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso la sede della Scuola di Musica Officine Musicali a Nonantola, in viale Provinciale Ovest 54, n.1 studente in alternanza scuola-lavoro;
- Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza scuola-lavoro, inserito nella struttura ospitante in base alla Convenzione, verrà predisposto un percorso formativo coerente con il profilo educativo, culturale e professionale coordinato e gestito da entrambi i tutor interno ed esterno;
- La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica;
- L'accoglimento dello studente minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche;
- Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 lo studente in alternanza lavoro è equiparato al lavoratore ex art. 2, comma 1 lett. a) del sopra richiamato decreto;

Considerato che il Liceo Scientifico Statale "Wiligelmo" di Modena ha avviato un progetto formativo e di orientamento di alternanza scuola – lavoro con lo scopo di offrire agli studenti una ulteriore esperienza formativa al termine dell'anno scolastico;

Vista la bozza di convenzione atta a disciplinare tale periodo formativo, che si allega alla presente decisione e che dello stesso forma parte integrante e sostanziale;

Visto che il progetto prevede l'inserimento dello studente in qualità di supporto allo svolgimento delle attività di coordinamento didattico nella programmazione dei servizi musicali e strumentali del progetto di Officine Musicali, per il periodo gennaio – maggio 2019;

Preso atto inoltre, che l'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore;

Visto il vigente Statuto societario;


Tutto ciò premesso, l'Amministratore Unico così decide:

- Di aderire al progetto di alternanza scuola-lavoro, con l'approvazione e successiva stipula della convenzione allegata, per ospitare n. 1 studente del Liceo Scientifico Statale "Wiligelmo" di Modena, per le ragioni esposte in premessa e alle condizioni di cui alla convenzione *de qua*;
- Di dare atto che il progetto di cui sopra non comporta nessun onere né retributivo né previdenziale e/o assistenziale.

Nonantola 29.12.2018

L'Amministratore Unico di Nonaginta srl

Dott. Carlo Bellini



SCHEMA DI CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

TRA

WILIGELMO in via VIALE CORASSORI 101 MODENA , C.F.MOPS050007, d'ora in poi denominato 'istituzione scolastica', rappresentato da dott. STEFANIA GIOVANETTI, nata a Senigallia il 23/10/1968, codice fiscale GVNSFN68R63I608E

E

_____ con sede legale in _____, via _____ Codice Fiscale/Partita IVA.: _____ d'ora in poi denominato 'soggetto ospitante', rappresentato da _____, nato/a a _____ il _____, codice fiscale _____

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Programma:

Tutor interno: _____

Tutor esterno: _____

Premesso che

ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

l'alternanza scuola-lavoro e' soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche; si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture in un periodo compreso tra il 05/11/2018 e il 30/06/2019 n.31 soggetti in alternanza scuola-lavoro, in un periodo da determinarsi e per un numero di ore definite dal progetto formativo che verra' stipulato tra le parti , su proposta del Liceo Scientifico Wiligelmo, di seguito indicato anche come "istituzione scolastica" in base agli orari previsti e regolamentati dal CCNL, attualmente in vigore, del comparto di appartenenza.

Art. 2.

L'accoglimento dei soggetti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola-lavoro e' equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro e' congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.

Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione e' predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite e' dell'istituzione scolastica.

L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola-lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Referenti alternanza scuola/lavoro, Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola-lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL tramite "gestione per conto", nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Compagnia assicurativa: WIENER ST DTISCHE

Agenzia AmbienteScuola S.r.l.

n. polizza: IW 02201/2017/(S) 02201

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

Si specifica che il numero di polizza è valido per l'anno in corso, a scadenza il numero verrà aggiornato e specificato nella documentazione prescritta che regola le relazioni tra ente scolastico ed ente assicurativo.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

1. tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
2. informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
3. designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accaduto ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP)

Art. 7

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo e Data

.....
WILIGELMO

Rappr. Scuola Rappr. Legale/Delegato
STEFANIA GIOVANETTI

